



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 09/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2001, n. 1188

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un insediamento produttivo - stabilimento oleario da parte della ditta Terradileuca s.r.l. nel comune di Acquatica del Capo (Le). Rilascio parere paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.

L'assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"In attuazione della legge regionale 19 dicembre 1994 n° 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale", così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28/01/1998 e dall'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 in data 30/1/2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquarica del Capo apposito Accordo di Programma, autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2054 del 28/12/2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo artigianale da parte della ditta Terradileuca s.r.l..

In data 15/12/2000 con delibera n.1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C" art.2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT; che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. n. 4726 del Settore Urbanistico Regionale in data 10/5/2001, la ditta proponente l'Accordo di Programma in questione ha trasmesso la seguente documentazione:

- Relazione tecnico-illustrativa denominata "documentazione integrativa per la richiesta di autorizzazione paesaggistica".

In detto elaborato integrativo, nonché a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, si evidenzia che l'area oggetto di intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente di pregio e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T.. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa", (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva alcuna interferenza significativa, ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta, tra quanto proposto e le N.T.A. del PUTT/Paesaggio.

Premesso quanto sopra, e fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione, in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti, non interferisce conseguentemente, sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per

l'ambito territoriale esteso di riferimento.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene il programma costruttivo in progetto compatibile ,per quanto attiene all'aspetto localizzativo ,con le N.T.A.del P. U .T.T./paesaggio.

A quanto sopra va altresì aggiunto, con riferimento alla soluzione progettuale adottata ovvero alle modalità con cui la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi oggetto d'intervento sarà operata, che l'intervento in progetto non costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art.5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. n°4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L,R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo 11 art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 14/05/1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto